



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. /2016 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. /2016 R.G. promossa da:

, con l'avv. PETRIS PIER JACOPO e BALLO GIANLUCA,

attore,

contro

., con l'avv.

, contumace

convenuti,

In punto: lesione personale.

CONCLUSIONI

Conclusioni dell'attore: come da foglio depositato telematicamente in data 22.06.2021;

Conclusioni della convenuta: come da foglio depositato telematicamente in data 18.06.2021

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato,

ha convenuto in giudizio la compagnia

assicurativa

i. e la sig.ra

, chiedendo di accertarsi che il

sinistro stradale che lo ha visto coinvolto in data 15.06.2013 è avvenuto per colpa ed esclusiva responsabilità del sig. _____, conducente la vettura Peugeot 106 targata _____ e, conseguentemente, la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni da lui subiti in detto sinistro.

In particolare, l'attore ha allegato che:

- il giorno 15 giugno 2013, alle ore 4.15 circa, egli viaggiava in qualità di terzo trasportato, regolarmente vincolato da cintura di sicurezza, sulla vettura Peugeot 106, targata _____ di proprietà della madre _____, che transitava lungo via Lungo Brenta, strada arginale sita in località "Cà Lino", di Chioggia (VE), con direttrice di marcia "Cà Lino" verso foci del Brenta, allorquando improvvisamente il conducente del mezzo, _____, ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada;
- il veicolo è precipitato in una scarpata e ha terminato la sua corsa quasi interamente nel fiume, tanto che il _____ che ha tentato disperatamente di uscire dal mezzo, è rimasto schiacciato sotto di esso ed è stato liberato in un secondo momento dai Vigili del Fuoco intervenuti in loco;
- a seguito del sinistro, l'attore ha riportato gravi lesioni personali per le quali si è reso necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Chioggia (VE), ove gli è stata diagnosticata una "*frattura chiusa della volta cranica con lacerazione e contusione cerebrale, frattura chiusa di due costole [...]*", ed è stato disposto il suo ricovero presso il reparto di medicina generale del medesimo nosocomio;
- a seguito della convocazione da parte dei Carabinieri di _____ a rendere sommarie informazioni, quest'ultimo ha ritrattato l'originaria dichiarazione secondo la quale alla guida del veicolo sinistrato vi era _____ e quindi ha dichiarato che il giorno del sinistro era lui a trovarsi alla guida della vettura su cui era trasportato l'attore.

Si è costituita in giudizio _____ Assicurazioni S.p.a., contestando integralmente le domande attoree.

All'udienza del 24.06.2016, è stata dichiarata la contumacia dell'altra convenuta ,
proprietaria del veicolo incidentato.

Con Ordinanza dell'8.02.2017, il Giudice ha parzialmente ammesso le prove orali capitolate dalle
parti e alle udienze del 17.01.2018, 24.05.2018, 24.10.2018 si è proceduto all'assunzione dei testi ed
all'interrogatorio formale ammesso e, all'esito di tali incombenzi istruttori, è stata disposta consulenza
tecnica d'ufficio con Ordinanza del 13.11.2018, nominando quali CC.TT.UU. il dott.
e l'Ing.

All'esito del deposito in data 27.05.2019 della C.T.U., su istanza della Compagnia assicuratrice, è stata
disposta la chiamata a chiarimenti dei Consulenti circa la compatibilità delle lesioni subite da
con la dinamica del sinistro come da loro ricostruito ed essi hanno risposto con nota
depositata in data 26.09.2019.

Con Ordinanza del 18.11.2019, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2019
e in detta udienza le parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice ha concesso loro i termini per
il deposito degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

Con sentenza non definitiva n. 913/2020, pubblicata il 17 giugno 2020, è stato accertato che
era terzo trasportato e che l'uscita di strada del veicolo è avvenuta in modo autonomo e
senza coinvolgimento di altri veicoli per colpa e responsabilità esclusiva di ..

La causa è stata, quindi, rimessa in istruttoria con separata ordinanza di pari data e ulteriormente
istruita tramite l'espletamento di una consulenza tecnica medico - legale sulla persona di

All'udienza del 24.06.2021, celebrata tramite trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni
di merito di cui in premessa ed il Giudice ha concesso loro i termini per gli scritti conclusivi ai sensi
dell'art. 190 c.p.c.

Considerato che la sentenza parziale n. /2020 ha accertato che era terzo trasportato e che l'uscita di strada del veicolo è avvenuta in modo autonomo e senza coinvolgimento di altri veicoli per colpa e responsabilità esclusiva di , il giudizio verte sulla quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali oggetto della domanda risarcitoria.

Danno non patrimoniale.

Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.

Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del D.lgs. 209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia), va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “*con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato*”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. n. 3906/2010); occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost. n. 356/1991, Corte Cost. n. 184/1986).

Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla relazione del C.T.U. dott. , risulta che l'attore a seguito del sinistro ha riportato un trauma complesso che ha interessato diverse parti del corpo e, in particolare, contusione cerebrale in regione frontale sinistra, frattura composta della V e VII costa di sinistra in ascellare media ed escoriazioni multiple a gambe e mani, oltre alla frattura delle corone protesiche dei denti 16 e 26.

Sotto il profilo del danno permanente, il C.T.U. ha ritenuto sussistente una sintomatologia dolorosa che ha interessato anche il collo, gli arti e le spalle e pertanto una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica valutata nella misura del 9-10%.

La C.T.U. ha valutato che tali postumi non influiscono in maniera significativa sulla sfera individuale, relazionale, né sull'espletamento delle normali attività quotidiane.

Sotto il profilo del danno temporaneo, il Consulente ha quantificato un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 5, in forma parziale al 75% di giorni 30, in forma parziale al 50% di giorni 30 e in forma parziale al 25% di giorni 40.

Il C.T.U. ha indicato un livello di sofferenza patito dall'attore nei primi giorni dopo il trauma (una settimana circa) moderata, nel restante periodo di danno biologico temporaneo lieve.

La quantificazione del danno biologico va operata necessariamente in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto è congruamente liquidabile assumendo come parametro le "tabelle" in uso presso l'Ufficio giudiziario, personalizzando il risultato sulla base della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.

Sulla base delle tabelle del Tribunale di Venezia aggiornate al maggio 2020 (che indicano per l'inabilità temporanea al 100% una somma compresa tra €100,00 ed €150,00), va considerato come valore base quello di €110,00 per tutti i giorni d'inabilità.

Ne consegue la liquidazione per l'inabilità temporanea della somma di €5.500,00 (€550,00 per i primi 5 giorni + €2.475,00 per i successivi 30 giorni + €1.650,00 per i successivi 30 giorni + €825,00 per i successivi 40 giorni).

Per il danno non patrimoniale derivante dall'inabilità permanente, tenuto conto del grado dei postumi invalidanti sopra indicato (9-10%) e dell'età del danneggiato alla data della stabilizzazione dei postumi (dopo quindi 105 giorni dal sinistro, anni 40), va liquidata la somma di €28.972,34 a valori attuali.

L'attore ha chiesto un'adeguata personalizzazione del danno biologico subito in ragione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Come è noto, la Suprema Corte ha stabilito che il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato in modo onnicomprensivo come danno alla salute e tal fine il giudice, ove abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, ben può liquidare la componente costituita dal pregiudizio della cenestesi lavorativa mediante un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, restando invece non consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso (Cfr. Cass. Ord. n. 20312/2015; Cass. n. 5840/ 2004).

Nella specie tuttavia tale appesantimento non può operare dato che il C.T.U. ha constatato che il maggiore affaticamento per l'attore è modesto e legato a circostanze eventuali, come nei periodi di aumento dell'accesso turistico e straordinari programmati.

Il danno biologico complessivamente subito dall'attore è, dunque, quantificabile nella somma di €34.472,34.

Gli importi sopra indicati, tuttavia, possono essere adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione anche le conseguenze dei postumi nello svolgimento delle attività relazionali e quotidiane.

Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 11.11.2008, n. 26972), nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule "danno morale" e "danno esistenziale" non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nell'un caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nell'altro, dalla lesione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica, necessariamente presidiati dalla minima tutela risarcitoria, a prescindere da una specifica previsione normativa.

Nella liquidazione del danno devono essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale, i quali dovranno trovare sistemazione all'interno di una modalità liquidatoria in grado di assicurare il risarcimento integrale, ma al contempo di evitare duplicazioni; ne discende che, qualora il giudice si avvalga delle tabelle in uso nei tribunali del luogo, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e il pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti, compreso il pregiudizio del fare eredituale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno sia all'esterno del nucleo familiare (Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Unite 24/3/2006, n. 6572).

Quanto al risarcimento della componente di danno "relazione", va ribadito che sebbene la recente giurisprudenza di legittimità abbia dilatato la nozione di danno non patrimoniale, estendendolo ad ogni ipotesi in cui sia leso un diritto inviolabile inerente alla persona non avente natura economica (cfr. Cass. 31.5.2003 n. 8828; Cass. 31.5.2003 n. 8827), tuttavia, quando viene in considerazione il danno biologico, come si è in precedenza esposto, questo normalmente assorbe, in termini di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto fondamentale, ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi, ricomprendendo tutti i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita. In altre parole, in presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo

alla peculiarità del caso (Cass. 26.02.2004 n. 3868; Cass. 20.4.2007 n. 9514, e da ultimo Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972).

Di recente la Corte di Cassazione ha evidenziato che *“La lesione della salute risarcibile in null’altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’apparire. Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”* (Cass. 7513/2018).

Il Supremo Collegio, ha evidenziato nell’ultima pronuncia citata, che una lesione della salute può avere conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e può subire altresì conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.

La liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell’effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.

Pertanto la perdita possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno, cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica, ed allora si riterrà per ricompresa con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”, Cass., n. 17219/2014).

Tali orientamenti appaiono condivisibili, per cui le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale e, al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano

patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.

Rilevano, dunque, quelle conseguenze che siano straordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 23778/2014).

Nel caso di specie, non sono state allegate e provate circostanze straordinarie incidenti su tale specifico aspetto relazionale e lo stesso C.T.U. ha evidenziato che minime o modeste sono le conseguenze sulla sfera individuale, sulla sfera relazionale e sull'espletamento delle attività quotidiane sia quelle fondamentali che quelle ludiche.

Con riguardo al danno morale subiettivo – considerato che la C.T.U. ha indicato un livello di sofferenza patito dall'attore lieve nel cronico – è possibile operare una personalizzazione a tale titolo nella misura del 5% ed esso è perciò liquidabile nella somma di €1.723,62.

Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile è quindi di €36.195,96.

L'entità del risarcimento ottenuta con l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Venezia non è peraltro peggiore rispetto a quanto calcolabile in base alle Tabelle del Tribunale di Milano, dato che in questo sistema tabellare il valore finale del punto utile al calcolo del danno da lesione permanente dell'integrità psicofisica tiene già conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale", che invece nel sistema tabellare del Tribunale di Venezia è calcolata separatamente. Nel sistema tabellare milanese si rischia di dar luogo da un lato ad automatismi risarcitori e dall'altro impedire una parametrizzazione adeguata al caso di specie, a cui non può ovviare la possibilità di personalizzazione in quanto legata al valore del danno non patrimoniale. Il fondamento della metodologia adottata dalle tabelle di questo Tribunale, ha trovato di recente importanti conferme sia da parte del legislatore che dalla Corte di Cassazione.

Gli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", considerano in via autonoma la componente di danno "morale" da lesione all'integrità fisica. Nella sentenza n. 7513/2018 la Cassazione ha, poi, affermato che in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), per cui ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.

Danno patrimoniale.

Parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese mediche.

Il C.T.U. ha considerato congrue quelle documentate pari ad €3.600,00.

Tale somma rivalutata all'attualità deve essere liquidata nell'importo di €3.783,60 (coeff. 1,051).

Il danno risarcibile è di €39.379,56 a valori attuali.

Dalla pronuncia al saldo vanno corrisposti gli interessi nella misura legale.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. *decisum*), secondo i valori medi.

Le spese di C.T.U. e di C.T.P. di parte attrice vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. /2016 R.G. promossa da

contro ASSICURAZIONI S.P.A. e , ogni altra diversa

domanda ed eccezione respinta:

- condanna . ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
e , in solido tra loro, a corrispondere ad . per i titoli di
cui in premessa la somma complessiva €39.379,56, oltre interessi di legge dalla pronuncia al soddisfo
effettivo;

- condanna ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
e , in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida nella
misura di €7.254,00 per compenso (di cui €1.620,00 per la fase di studio; €1.147,00 per la fase
introduttiva; €1.720,00 per la fase istruttoria; €2.767,00 per la fase decisoria), €759,00 per esborsi non
imponibili, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.

- pone definitivamente le spese di C.T.U. e di C.T.P. di parte attrice a carico delle parti convenute in
solido tra loro.

Venezia, 10/01/2022

Il Giudice

dott. Alessandro Cabianca